

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,  
Forestazione e Risorse Naturali  
Assessorat de l'Agriculture,  
Forêts et Ressources Naturelles

Loc. Gr. Charrière 6/A - 11020 St-Christophe AO  
Tel. 0165/361257  
Télex 201208 VDA  
Fax (0165) 235629

Corpo Forestale Valdostano  
Corps Forestier Valdôtain  
Comando Centrale

Prot. n.  
Vs./Rif.

21453/sf pos. I-1-1

COPIA

Saint Christophe li 20 DIC. 1995

AL COMANDO  
STAZIONE FORESTALE DI  
VILLENEUVE

e p.c.: AGLI ALTRI COMANDI  
STAZIONI FORESTALI  
LORO SEDI

OGGETTO: Legge Regionale 22.04.1985, n° 17 recante "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione." - Quesito.

In merito al quesito posto da codesto Comando con lettera di cui a riferimento, di pari oggetto, relativamente al fatto se possa considerarsi "ospite", ai fini e per gli effetti della legge regionale n° 17/1985, e, quindi, se possa percorrere legittimamente una strada podereale a traffico limitato colui il quale si rechi in un alpeggio per acquistare prodotti latteo-caseari colà prodotti dal proprietario o dal conduttore dell'alpeggio, si ritiene che tale circostanza non sia tra quelle che costituiscano titolo per derogare al principio generale di divieto di transito.

Tale ostacolo alla transitabilità è, tuttavia, facilmente eludibile nella pratica, per il fatto che il conducente di un veicolo a motore può, dopo la prima volta che si reca in alpeggio per acquistare i prodotti di cui sopra, agevolmente ottenere dal proprietario o dal conduttore la qualifica di "ospite" o di invitato. Infatti, è spesso l'agricoltore stesso che suggerisce ai suoi clienti, per favorire la vendita dei suoi prodotti, di dichiarare, ad un eventuale controllo, di essere attesi o invitati in alpeggio.

.../...

(segue)

Relativamente agli altri quesiti posti, si danno i seguenti pareri:

Quando il conducente di un veicolo a motore viene sorpreso a percorrere una strada podereale senza averne diritto, gli si contesta l'infrazione e lo si invita a riportare il veicolo al di fuori del tratto soggetto al divieto. E' opportuno che tale disposizione venga messa per iscritto sul verbale, come già consigliato nella circolare n° 13693/SF del 21.08.1995.

Tale invito deriva la sua giustificazione da ragioni di giustizia, buon senso e opportunità, in quanto la contestazione del fatto mediante la redazione del verbale, e l'eventuale conciliazione dello stesso nelle mani dell'agente accertatore, non costituiscono di per sè elementi sufficienti a consentire sia la prosecuzione del veicolo nel suo percorso illegale (situazione che consentirebbe l'emissione di un nuovo verbale), sia la sosta del veicolo stesso sulla strada podereale.

Tuttavia, è controverso se tali comportamenti di mancata osservanza di un ordine di rientro costituiscano violazione dell'art. 650 del codice penale.

E' sempre possibile, comunque, minacciarne l'applicazione, facendo presente al conducente del veicolo in questione che l'inosservanza di tale ordine costituisce violazione al codice penale, con tutte le conseguenze e gli oneri che gliene deriverebbero, dalla nomina del difensore al sostenimento di un pubblico processo. Queste prospettive, enunciate con pacatezza e fermezza, sono normalmente sufficienti a convincere il trasgressore dal non sostenere ad oltranza una opposizione dura e irragionevole a tale disposizione

Il ricorso alla rimozione forzata, deve essere strettamente limitato ai casi in cui il veicolo sia di impedimento alla circolazione (vedasi lettera n° 12957/SF dell'8.08.1995 di trasmissione dell'elenco delle principali violazioni al Codice della Strada).

L'ISPETTORE DIRIGENTE  
Dott. Alberto Cerise

GG/gg

*GG/gg*  
*Cerise*

*Cerise*

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,  
Forestazione e Risorse Naturali  
Assessorat de l'Agriculture,  
Forêts et Ressources Naturelles

Loc. Gr. Charrière 6/A - 11020 St-Christophe AO  
Tel. 0165/361257  
Télex 201208 VDA  
Fax (0165) 235629

Corpo Forestale Valdostano  
Corps Forestier Valdôtain



Prot. n. 1175 - Pos. IX° - 1/7  
Vs./Rif.

STAZIONE FORESTALE DI VILLENEUVE

Villeneuve, li 16/08/1995

AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA  
Assessorato dell'Agricoltura, Forestatione  
e Risorse Naturali  
23 AGO 1995  
Prot. n. 13847 div. SF  
Posiz. 3 Cat. 1 Faso. 1

All' Assessorato dell'Agricoltura,  
Forestatione e Risorse naturali  
Servizio Forestatione e  
Risorse Naturali.

S E D E

OGGETTO: Legge Regionale 22/04/1985 n. 17 - Regolamento di polizia  
per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della  
Regione. Quesito.

\*\*\*\*\*

Per norma di servizio, lo scrivente Comando, richiede se  
nella definizione di "ospite" (art. 2 comma 2° della legge in oggetto),  
si intendano anche coloro che si recano presso un alpeggio di  
montagna servito da una strada poderale, per acquistare prodotti  
tipici messi in vendita dal proprietario o conduttore dell'alpeggio  
stesso. In riferimento a quanto sopra, si richiama la circolare prot.  
n. 4280 del 20/09/1982 a firma del Presidente della Giunta Regionale  
che, nella definizione del concetto di "ospite", cita: coloro che  
dimostrino di essere "aspettati su" da una persona titolare del diritto  
di circolazione.

Inoltre, nel caso specifico di accertamento di infrazione  
alla suddetta legge regionale, si richiede:

- a - il trasgressore deve provvedere alla immediata rimozione  
dell'automezzo dalla strada poderale ?
- b - in caso di rifiuto può il trasgressore essere reso responsabile del  
disposto dell'art. 650 del C.P. ?
- c - è sufficiente l'ordine impartito verbalmente o deve necessariamente



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste


essere notificato anche a mezzo del verbale di sanzione amministrativa ?

Al fine di uniformare l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale in oggetto, si rimane in attesa di disposizioni.

Distinti ossequi.



IL COMANDANTE LA STAZIONE  
- M.1lo BORNEY Valter -



BV



Regione autonoma della Valle d'Aosta

Assessorato dell'Agricoltura e Foreste

\* \* \*

Regione autonome de la Vallée d'Aoste

Assessorat de l'Agriculture et Forêts

Servizio tutela dell'ambiente  
naturale e delle foreste

Stazione Forestale Villeneuve  
Prot. n. 753 Pos. I 1/6  
data dell'arrivo 21.3.82.

20  
Aosta, 16.9.1982

4280

Prot. n. 4885

Posiz. I-1-1

**EFFICACIA**  
e.p.c.

- Alle Stazioni Forestali  
LORO SEDI
- All'Ufficio Sanzioni  
Amministrative della  
Regione  
S E D E
- " " " - Ai Comuni della Regione  
LORO SEDI

OGGETTO: Legge regionale 1 aprile 1977, n. 18 - Definizione del concetto di "ospite".-

Il 2° comma dell'art. 2 della legge regionale citata in oggetto, testualmente recita: "La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio.

Ora, più volte, nel servizio di vigilanza espletato per l'applicazione della legge regionale in oggetto, in assenza di circolari esplicative, si è constatato come sia difficile per l'agente dare una chiara valutazione del concetto di "ospite" e come talune possibili interpretazioni possano praticamente portare ad un contenzioso sempre aperto con la Regione, alla quale vanno indirizzati gli eventuali ricorsi.

Anche per non vanificare lo spirito della legge, si ritiene pertanto opportuno dare una definizione per quanto

./...

possibile precisa su cosa si intenda per "ospite" e quindi, in definitiva, su chi può circolare sotto questa etichetta al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge.









In base alle realtà emerse in sede di applicazione della legge, sentito il parere dell'Ufficio Sanzioni Amministrative della Regione, si ritiene che con la definizione di "ospiti" si intendano:

- a) coloro che sono accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione;
- b) coloro che dimostrino di essere "aspettati su" da una persona titolare del diritto di circolazione;
- c) coloro che dimostrino di avere la chiave della abitazione o dell'alpeggio nella quale saranno "ospitati", anche in assenza o senza essere accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione.

I rifugi alpini, per la loro particolare natura giuridica, pur essendo aperti al pubblico, non rientrano nella definizione di "locale pubblico", come può essere un albergo, ristorante, bar, ecc. e quindi, come tali, la circolazione indiscriminata delle autovetture sulle strade di accesso o di avvicinamento ai rifugi risulta vietata, nè è applicabile, in questo caso, il concetto di ospite a coloro che vi accedono, a meno che non siano direttamente accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione.

*firmare*

Per pres. visione:

RORRE	
Gobbo	
Canciani	
TN <del>Vicari</del>	
Fantony	
Martini	
Falini	
Gerhelle	

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(M. ANDRIONE)

